



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***Quali opportunità per la scissione mediante scorporo***

di Ennio Vial

Master di specializzazione

### **Operazioni straordinarie dopo la riforma**

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

Da un paio di anni ha fatto ingresso, nel nostro ordinamento, **l’istituto della scissione mediante scorporo**, di cui all’[articolo 2506.1, cod. civ.](#). Nonostante autorevolissima dottrina sostenesse in passato che la fattispecie era, comunque, **ammissibile nel nostro ordinamento**, atteso che le casistiche di scissione previste dall’[articolo 2506, cod. civ.](#), non dovevano intendersi come esaustive, dobbiamo rilevare **come la fattispecie si differenzia rispetto all’ipotesi di scissione classica**.

La **scissione tradizionalmente intesa**, infatti, si focalizza sui **soci**. Nonostante la stessa abbia ad oggetto lo “smembramento” di una società, l’elemento cruciale dell’operazione attiene alla **posizione dei soci**. Si deve, infatti, valutare con quali modalità debbano essere **attribuite le quote della scindenda e della beneficiaria ai soci stessi**.

La **scissione “classica”**, infatti, **può essere proporzionale, non proporzionale o asimmetrica**. Nella scissione mediante scorporo, invece, la prospettiva del **socio perde di rilevanza**, nel senso che il socio della beneficiaria **sarà sempre la società scissa**.

Non sono mancate in passato legittime osservazioni in merito alla **non ottimale qualità della redazione normativa**. L’[articolo 2506.1, cod. civ.](#), infatti, conteneva addirittura un **refuso ortografico** che è stato espunto a decorrere dal 5 luglio 2024, dall’[articolo 13, comma 1, D.L. 92/2024](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 112/2024.

La lettera della norma, nella versione attualmente in vigore, prevede che **la/le beneficiaria/e della scissione è/siano società di nuova costituzione**. In prospettiva, tuttavia, una modifica normativa estenderà l’operazione anche alla **casistica delle beneficiarie preesistenti**.

Ad ogni buon conto, ci si può chiedere quali **siano le concrete applicazioni pratiche dell’operazione**.

Possiamo ipotizzare una **scissione mediante scorporo** che preveda l’assegnazione alla **società beneficiaria di tre tipologie di beni**:



- un **ramo aziendale**;
- un **compendio immobiliare**;
- un **pacchetto di partecipazioni**.

La scissione mediante scorporo avente ad oggetto un **ramo di azienda** si pone come una **valida alternativa all'operazione di conferimento d'azienda**. Il vantaggio della scissione consiste nella possibilità di **evitare la relazione di stima** richiesta, invece, per il conferimento. Entrambe le fattispecie, tuttavia, risulteranno particolarmente **impattanti da un punto di vista amministrativo gestionale**, in quanto l'azienda con i suoi dipendenti e le sue licenze passerà **alla beneficiaria della scissione o alla conferitaria** a seconda dei casi.

La vera casistica di interesse, ad avviso di chi scrive, è costituita dallo **scorporo di compendi immobiliari**. In questo caso, il **vantaggio rispetto al conferimento appare innegabile**. La scissione comporterà la **neutralità ai fini dell'imposizione diretta**; le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** risulteranno dovute in **misura fissa**.

L'operazione potrebbe apparire, di primo acchito, inopportuna, in quanto nelle **riorganizzazioni societarie**, per evidenti ragioni di **tutela del patrimonio immobiliare**, si cercherà di collocare **gli immobili generalmente al vertice della catena partecipativa** e non **nella parte bassa**.

L'operazione potrebbe, tuttavia, essere di interesse, qualora **gli immobili dovessero essere oggetto di successivi interventi di ristrutturazione o manutenzione**, magari in vista di una vendita della società figlia così rivitalizzata.

L'ultima casistica che intendiamo segnalare è quella dello **scorporo in una sub-holding**. L'operazione potrebbe essere **implementata da una holding** che si scinde mediante scorporo a favore di una *sub-holding* attribuendole **talune partecipazioni in altre società**. In questo modo, si rimpiazza la **neutralità indotta del conferimento con una neutralità fiscale a tutto campo**. Peraltro, nella scissione mediante scorporo non può trovare applicazione la **previsione antiabuso contenuta nell'articolo 175, comma 2**, richiamata dall'articolo 177, comma 3, secondo cui **non può beneficiare del realizzo controllato** il conferimento di una partecipazione che **non aveva i requisiti per godere dell'esenzione al 95%** (c.d. *pex*) che a seguito del conferimento "diventa" una **partecipazione con i requisiti pex**.